

Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni del dirigente, questi è tenuto a dare all'impresa un preavviso di due mesi indipendentemente dalla durata del servizio prestato.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza del termine di preavviso deve corrispondere all'altra parte l'indennità sostitutiva.

Il periodo di preavviso è considerato come servizio; qualora, peraltro, il preavviso venga sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto dell'effettiva cessazione del servizio.

Il possesso o meno dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico (anticipato o di vecchiaia) dovrà essere confermato da un'apposita dichiarazione rilasciata dal dirigente.

Nota a verbale 1

Ove la materia pensionistica dovessero formare oggetto di modifiche legislative, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni per valutarne gli effetti sul c.c.n.l.

Nota a verbale 2

Le Parti si danno atto che, ai fini del computo dell'effettivo servizio, si intendono compresi anche i periodi di attività svolti presso altre imprese del medesimo Gruppo che applicano il presente c.c.n.l.

Treatmento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso

Art. 32

Le basi retributive per la determinazione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso sono calcolate secondo le disposizioni degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., come modificati dalla legge 29 maggio 1982, n. 297; le diarie forfettizzate verranno incluse nella misura del 40%.

Ai sensi dell'art. 2123 cod. civ., il trattamento di fine rapporto, di cui al presente articolo, si intende compensato sino a concorrenza del trattamento di previdenza in atto presso la Compagnia a favore del proprio personale, salvo espresso patto contrario.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica relativamente a quanto previsto al successivo art. 34.

Nota a verbale

Le parti si danno atto che l'indennità sostitutiva del preavviso costituisce imponibile contributivo ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. b), D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e concorre ai fini del computo del trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare.

Anzianità di servizio

Art. 33

L'anzianità di servizio è determinata, a tutti gli effetti, dal periodo di lavoro prestato nella stessa azienda con qualunque mansione o grado, sempreché non sia intervenuta una risoluzione o liquidazione del rapporto precedente all'atto della promozione a dirigente.

Nota a verbale

Le Parti si danno atto che, ai fini del computo dell'effettivo servizio, si intendono compresi anche i periodi di attività svolti presso altre imprese del medesimo Gruppo che applicano il presente c.c.n.l.

Treatmento pensionistico complementare

Art. 34

Ai dirigenti spetta un trattamento pensionistico complementare finanziato mediante versamento (al Fondo pensione di cui all'Allegato 5) di un contributo, per ciascun dirigente, pari al 13% di una quota pari all'85% del trattamento economico minimo complessivo riportato nell'Allegato 1 da erogarsi per ciascuna mensilità contrattuale.

Per i dirigenti in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL viene confermato, ove più favorevole, l'ammontare del contributo annuo a tale data versato dall'impresa al Fondo

pensione in virtù delle previgenti disposizioni contrattuali in materia di trattamento economico del dirigente(*), ferme restanti eventuali condizioni di miglior favore stabilite in sede aziendale.

I criteri e le modalità di attuazione del trattamento pensionistico complementare sono disciplinati dall'apposito regolamento contenuto nell'Allegato 5 al presente contratto che tiene conto della nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari introdotta con il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

In caso di non adesione al Fondo pensione le somme che l'impresa avrebbe versato allo stesso a titolo di contribuzione secondo quanto previsto dal presente articolo non si convertiranno in un trattamento di altro genere, fatti salvi eventuali diversi accordi aziendali.

Nota a verbale 1

Ove la materia pensionistica dovesse formare oggetto di modifiche legislative, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni per valutarne gli effetti sul c.c.n.l.

Nota a verbale 2

Le parti si danno atto che non hanno mai inteso includere nella base di calcolo del t.f.r. i contributi dell'impresa per il finanziamento di trattamenti previdenziali o assistenziali riconosciuti ai dirigenti.

Nota a verbale 3

Ai dirigenti che risultavano in servizio alla data del 20 luglio 1984, continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie di cui all'art. 44 del c.c.n.l. 20 luglio 1984, per la parte in cui le stesse siano ancora suscettibili di applicazione.

(*) Vedi art. 34 del CCNL 7 giugno 2013

Collegio arbitrale

Art. 35

Nel caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'impresa, fermo quanto disposto dall'art. 30, 3° e 4° comma, il dirigente, ove non ritenga giustificati o sussistenti i motivi addotti dall'impresa in riferimento alle lett. b) e c) dell'art. 29, può ricorrere al Collegio arbitrale previsto dall'art. 37.

Sono obbligate alle procedure arbitrali le imprese che, entro 60 giorni dalla stipulazione del presente c.c.n.l., non manifesteranno una volontà contraria.

Il ricorso deve essere inoltrato dal dirigente interessato alla FIDIA a mezzo raccomandata A.R., che costituirà prova del rispetto del termine, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della risoluzione del rapporto.

Il ricorso al Collegio non costituisce motivo per sospendere la corresponsione al dirigente delle spettanze conseguenti alla risoluzione del rapporto.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

- nelle imprese con meno di 10 dirigenti: al dirigente che ricopra in senso sostanziale, funzionale ed operativo la posizione più elevata;

- nelle imprese con 10 dirigenti o più: al dirigente che ricopra la posizione più elevata nonché al dirigente, sottoposto a questi, la cui posizione però - sempre sul piano sostanziale, funzionale ed operativo - sia più elevata di quella di tutti gli altri dirigenti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì:

- ai dirigenti che abbiano maturato i requisiti minimi per il trattamento pensionistico di vecchiaia sulla base delle norme tempo per tempo vigenti;

- ai dirigenti che abbiano superato il periodo di comporto per malattia di cui all'art. 19 o siano in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di inabilità.

Art. 36

Ove il dirigente rassegni le dimissioni per giusta causa, formalmente allegata e specificata, in immediata reazione ai fatti rimproverati all'impresa, il medesimo può ricorrere al Collegio arbitrale previsto dall'art. 37. Il ricorso deve essere inoltrato dal dirigente interessato alla FIDIA a mezzo raccomandata A.R., che costituirà prova del rispetto del termine, entro 30 giorni dall'inoltro delle dimissioni.

Ove il Collegio arbitrale ritenga sussistente la giusta causa allegata e comprovata, dispone contestualmente a carico dell'impresa un'indennità supplementare (dovuta oltre l'indennità di preavviso), nella misura prevista in caso di recesso non giustificato da parte dell'impresa.